

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'attuazione di misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

*COM(88) 73 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 marzo 1988)*

(88/C 141/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 118A,

vista la proposta della Commissione elaborata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 118A del Trattato prevede che il Consiglio fissi, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che l'articolo 118A raccomanda altresì di evitare vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione relativa al suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul posto di lavoro <sup>(2)</sup> prevede l'adozione di direttive volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativa alla sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare entro un breve termine una direttiva concernente l'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che è compito degli Stati membri garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone e in particolare quelli dei lavoratori;

considerando che negli Stati membri i sistemi legislativi riguardo alla prevenzione degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali sono molto differenti;

considerando che vi sono ancora troppi infortuni da deplorare; che misure preventive devono essere adottate o migliorate per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che, per garantire il grado di protezione più elevato che è ragionevolmente possibile raggiungere, è necessario che i lavoratori e i loro rappresentanti siano informati circa i rischi per la sicurezza e la salute e circa le misure richieste per ridurre o sopprimere questi rischi e che essi siano in grado di verificare che le misure necessarie di protezione vengano adottate;

considerando che è opportuno rafforzare la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori e loro rappresentanti;

considerando che l'integrazione della sicurezza e della salute fin dallo stadio della strutturazione dei posti di lavoro è riconosciuta come una necessità;

considerando che i datori di lavoro devono seguire il progresso tecnologico onde meglio preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva costituisce un complemento sociale globale rispetto a numerose direttive di armonizzazione tecnica intese a realizzare il mercato interno e che la presente direttiva completa le disposizioni della direttiva 80/1107/CEE del 27 novembre 1980;

considerando che fin da ora si prevede di fissare disposizioni specifiche comportanti misure in grado di migliorare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio 74/325/CEE (GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15).

<sup>(2)</sup> Doc. COM(87) 520 def. e risoluzione del Consiglio 88/C 28/01, (GU n. C 28 del 3. 2. 1988).

considerando che è opportuno istituire un Comitato, i cui membri saranno designati dagli Stati membri, incaricato di assistere la Commissione all'atto dell'attuazione delle misure complementari previste dalla direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Oggetto

#### Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto l'attuazione di misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Essa comporta principi generali riguardanti in particolare la prevenzione dei rischi professionali e la protezione della sicurezza e della salute, l'informazione, la consultazione, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché principi generali per la loro attuazione.

### Definizioni

#### Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- *luogo di lavoro*: qualsiasi luogo in cui il lavoratore ha accesso nell'impresa e/o nello stabilimento,
- *lavoratore*: qualsiasi persona che effettui una qualunque prestazione, compresi i tirocinanti e gli apprendisti,
- *impresa e/o stabilimento*: entità appartenente al settore pubblico o privato che svolge una attività industriale, agricola, commerciale, amministrativa, di servizi, educativa o culturale,
- *datore di lavoro*: l'organismo o la persona che ha la responsabilità dell'impresa e/o dello stabilimento,
- *prevenzione*: complesso di disposizioni o di azioni adottate o sviluppate a tutti gli stadi dell'attività nell'impresa per evitare o diminuire i rischi professionali,
- *rischio professionale*: qualsiasi situazione in relazione con il lavoro che può causare un pregiudizio fisico o psicologico alla sicurezza e/o alla salute del lavoratore, ad esclusione dell'infortunio in itinere.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono tenuti a far rispettare dal datore di lavoro, dai lavoratori e dai rappresentanti dei lavoratori le disposizioni della presente direttiva per quanto li riguarda.

### Responsabilità del datore di lavoro

#### Articolo 4

1. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori in tutti gli aspetti legati direttamente o indirettamente al lavoro nell'impresa e/o nello stabilimento.
2. Qualora un datore di lavoro decida di ricorrere ad un servizio specializzato di sicurezza e di salute o ad un consulente esterno per le misure di protezione egli non può per questo essere sgravato delle sue responsabilità in materia.
3. Gli obblighi dei lavoratori in questo campo non pregiudicano la responsabilità del datore di lavoro.

### Obblighi dei datori di lavoro

#### Articolo 5

1. Nel quadro delle sue responsabilità il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di una organizzazione e dei mezzi necessari. Il datore di lavoro deve vigilare costantemente all'aggiornamento di queste misure e al miglioramento delle situazioni esistenti.
2. Il datore di lavoro mette in pratica, adattandoli alle condizioni specifiche dell'impresa, i seguenti principi generali di prevenzione:
  - combattere i rischi alla fonte,
  - adeguare il lavoro all'uomo,
  - tener conto del grado di evoluzione della tecnica,
  - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno o non pericoloso,
  - programmare la prevenzione mirando ad un complesso coerente che integri nella stessa: la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro e le relazioni umane.
3. Obblighi specifici dei datori di lavoro:
  - a) Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche in funzione della scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici e dell'approntamento dei luoghi di lavoro.
 

A seguito di questa valutazione le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono garantire la massima protezione dei lavoratori che può essere ragionevolmente ricercata;
  - b) Le misure utilizzate dal datore di lavoro per garantire la protezione dei lavoratori devono essere integrate nel

- complesso delle attività dell'impresa e/o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
- c) Il datore di lavoro deve assicurarsi che i principi ergonomici vengano sufficientemente presi in considerazione, in particolare per:
- la concezione dei posti di lavoro,
  - la scelta delle attrezzature di lavoro, e
  - la scelta dei metodi di lavoro e di produzione;
- d) Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per consentire ai lavoratori di partecipare all'organizzazione del loro lavoro a seconda delle loro capacità, quando ciò sia ragionevolmente praticabile;
- e) All'atto della programmazione o dell'organizzazione del lavoro il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoro monotono, comportante ripetizioni a brevi intervalli ed il lavoro in cui la cadenza è dettata da una macchina o da un nastro trasportatore, per cui il lavoratore non può influenzare la cadenza di lavoro, sia evitato se ciò è ragionevolmente praticabile;
- f) La programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie devono essere realizzate in stretta collaborazione con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in particolare per quanto riguarda la scelta delle attrezzature, il riassetto delle condizioni di lavoro e, fra queste, gli aspetti connessi con l'ambiente e con l'individuo tanto dal punto di vista fisico che psicosociale. I lavoratori devono ricevere una formazione appropriata;
- g) Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti più imprese i datori di lavoro devono coordinare le loro azioni di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i loro lavoratori e/o i loro rappresentanti.

#### Servizi di prevenzione

##### Articolo 6

1. Il datore di lavoro designa fra il personale dirigente uno o più lavoratori per occuparsi dell'organizzazione delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/o stabilimento.
2. Se le competenze nell'impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterni all'impresa e/o allo stabilimento.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori conosciuti o supposti avere effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

4. In ogni caso i lavoratori così designati e/o le persone o servizi esterni consultati devono possedere la formazione necessaria e essere in numero sufficiente per assumere le attività di prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/o dei rischi ai quali i lavoratori sono esposti, nonché della loro ripartizione nell'insieme dell'impresa e/o dello stabilimento.

5. Gli Stati membri definiscono le dimensioni delle imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia la necessaria competenza, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri definiscono la formazione ed il numero di persone necessarie per soddisfare alle condizioni previste al paragrafo 4 del presente articolo.

##### Articolo 7

1. Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie in materia di pronto soccorso, di lotta contro l'incendio e di evacuazione dei lavoratori e delle persone presenti e deve organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.
2. Per il pronto soccorso, per la lotta contro l'incendio e per l'evacuazione del personale il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati di applicare queste misure. Questi ultimi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata tenendo conto delle dimensioni e/o dei rischi specifici dell'impresa e/o dello stabilimento.
3. Il datore di lavoro deve adottare misure per consentire ai lavoratori di proteggersi abbandonando immediatamente un luogo di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato.
4. Il datore di lavoro deve comunicare il più presto possibile le disposizioni prese a tutti i lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a un rischio di pericolo grave e immediato.
5. In caso di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza e/o per quella di un'altra persona ogni lavoratore deve, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici e gerarchici di cui dispone, poter adottare le misure necessarie per evitare le conseguenze di tale pericolo.

**Gestione delle informazioni***Articolo 8*

1. Il datore di lavoro deve:
  - a) disporre di un'analisi dei rischi esistenti per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
  - b) determinare le misure protettive da adottare e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;
  - c) tenere un elenco degli infortuni e delle malattie professionali che hanno comportato per il lavoratore una incapacità al lavoro superiore a tre giorni di lavoro;
  - d) redigere una relazione con menzione delle cause e delle misure adottate o da adottare per gli infortuni e le malattie professionali che hanno comportato o potrebbero comportare una incapacità permanente parziale al lavoro.
2. Gli Stati membri fissano i criteri secondo cui le imprese non sono soggette all'obbligo di stesura dei documenti per ottemperare agli obblighi previsti al paragrafo 1 a) et b) del presente articolo.

**Informazione dei lavoratori***Articolo 9*

1. Sulla base delle prassi vigenti negli Stati membri che possono tener conto in particolare delle dimensioni delle imprese, il datore di lavoro adotta misure appropriate affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento ricevano adeguate informazioni riguardanti:
  - a) rischi per la sicurezza e la salute, nonché misure e attività di prevenzione riguardanti l'impresa in generale e, per ciascun lavoratore, riguardante il suo posto di lavoro e/o la sua funzione;
  - b) misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4.

Tali informazioni debbono inoltre essere fornite ai lavoratori interinali e ai datori di lavoro appartenenti alle imprese e/o agli stabilimenti esterni che intervengono.

2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori che si occupano in modo particolare della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno accesso:
  - a) all'analisi dei rischi e alle misure di protezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 a) e b);
  - b) all'elenco e alla relazione sugli infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 8, paragrafo 1 c) e d);

- c) alle informazioni provenienti dalle attività di prevenzione, dai servizi di ispezione e da organismi competenti per la sicurezza e la salute.

**Consultazione dei lavoratori***Articolo 10*

1. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori che si occupano in modo particolare della tutela della sicurezza e della salute vengono preventivamente consultati dal datore di lavoro su:
  - qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla salute e sicurezza,
  - designazione di persone di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 7, paragrafo 2,
  - informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 9,
  - istituzione eventuale di un servizio specializzato in materia di sicurezza e/o di salute o ricorso, se del caso, a un servizio di prevenzione esterno, di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
  - concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 11.

2. La consultazione di tutti i lavoratori di cui al paragrafo 1 può essere limitata solamente ai rappresentanti dei lavoratori che si occupano specificamente della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, a condizione che il loro numero sia sufficiente.

3. I lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori che si occupano specificamente della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori non possono subire pregiudizio a causa della loro attività in questo settore.

4. Il datore di lavoro deve garantire che i rappresentanti dei lavoratori che si occupano specificamente della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori usufruiscano di un esonero dal lavoro senza perdita di salario e dispongano delle attrezzature necessarie che consentano loro di soddisfare agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

**Formazione dei lavoratori***Articolo 11*

1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione in materia di sicurezza e di salute sufficiente e adeguata in occasione:
    - della sua assunzione,
    - di un trasferimento o cambiamento di funzione,
    - di un cambiamento di attrezzatura di lavoro.
- incentrata in particolare sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.

Detta formazione deve essere aggiornata secondo l'evoluzione dei rischi.

2. La formazione di cui al paragrafo 1 è altresì applicabile alle stesse condizioni ai lavoratori interinali presenti nell'impresa o nello stabilimento. Il datore di lavoro deve assicurarsi inoltre che i lavoratori delle imprese esterne che intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento abbiano ricevuto una formazione adeguata al loro intervento e impartita dalla loro propria impresa o stabilimento.

3. I rappresentanti dei lavoratori che si occupano specificamente della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.

4. La formazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro e non può essere posta a carico dei lavoratori.

5. Gli Stati membri:

- si assicurano che vengano definite le indicazioni riguardanti il contenuto e la durata dei corsi di formazione di cui ai paragrafi 1 e 3,
- fissano le regole generali riguardanti le condizioni in cui dovrà aver luogo la formazione.

### Obblighi dei lavoratori

#### Articolo 12

1. È obbligo di ciascun lavoratore prendersi ragionevolmente cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o delle sue omissioni sul luogo di lavoro.

2. Al fine di realizzare tali obiettivi, i lavoratori devono in particolare:

- utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi,
- utilizzare in modo corretto l'attrezzatura di protezione individuale messa a loro disposizione e, dopo l'uso, rimetterla al suo posto,
- non cambiare o spostare arbitrariamente i dispositivi di sicurezza propri agli utensili, alle apparecchiature ecc., ed utilizzare tali dispositivi in modo corretto,
- riferire immediatamente al datore di lavoro tutti i pericoli per la sicurezza e/o la salute da loro notati,
- collaborare con il loro datore di lavoro per il tempo necessario per consentirgli di svolgere tutte le mansioni

o adempiere agli obblighi impostigli dall'autorità responsabile al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori,

- svolgere le loro mansioni nel campo della sicurezza e della salute conformemente alla formazione e alle istruzioni ricevute,
- collaborare per rendere l'ambiente e le condizioni di lavoro sicuri e senza rischi per la sicurezza e la salute nell'ambito del loro settore di attività e controllare l'efficacia delle misure adottate per promuovere la sicurezza e la salute.

#### Articolo 13

Il Consiglio, su proposta della Commissione, fissa in direttive particolari, che egli adotta, disposizioni specifiche riguardanti segnatamente settori tecnici quali indicati nell'allegato I.

#### Articolo 14

Ai fini dell'adeguamento della presente direttiva, nonché dalle direttive di cui all'articolo 13, nelle condizioni precisate in ciascuna di esse in funzione:

- dell'adozione di direttiva in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione,
- del progresso tecnico, dell'evoluzione dei regolamenti o delle specifiche internazionali e delle conoscenze.

La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emette il suo parere su detto progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in causa. Il parere è emesso con la maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo succitato. Il Presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione fissa le misure previste quando sono conformi al parere del Comitato.

Quando le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine che sarà fissato in ciascun atto che il Consiglio adotterà ma che non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data di invio della

proposta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

### Disposizioni finali

#### Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni due anni circa l'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva e indicano i punti di vista delle parti sociali. La Commissione informa il Comitato e il Comitato tripartito.

#### Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## ALLEGATO I

### ELENCO DEI SETTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 13

- Luogo di lavoro
- Attrezzature di lavoro
- Attrezzature di protezione individuale
- Lavori con attrezzature dotate di video-terminali
- Movimentazione di carichi pesanti comportanti rischi lombari.

### Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro

Prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 13 della direttiva...<sup>(1)</sup>

COM(88) 74 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 marzo 1988)

(88/C 141/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 118A,

considerando che l'articolo 118A, del Trattato CEE, prevede che il Consiglio fissi, mediante direttiva, prescrizioni minime con l'obiettivo di promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

vista la proposta della Commissione, formulata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro<sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 118A raccomanda parimenti di evitare vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunicazione della Commissione sul suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e

<sup>(1)</sup> Doc. COM(88) 73 def.

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio 74/325/CEE, (GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 15).